



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 26 agosto 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 24 agosto 2003 – Prima fase – Seconda giornata

Como-Pro Patria vedi delibera
Cagliari-Piacenza vedi delibera
Torino-Cesena vedi delibera
Livorno-Genoa vedi delibera
Albinoleffe-Verona vedi delibera
Treviso-Palermo vedi delibera
Vicenza-Venezia vedi delibera
Atalanta-Triestina vedi delibera
Pisa-Ternana vedi delibera
Sambenedettese-Ancona vedi delibera
Bari-Ascoli vedi delibera
Teramo-Martina vedi delibera
Pescara-Salernitana vedi delibera
Napoli-Messina vedi delibera
Catania-Avellino vedi delibera
Lecce-Brindisi vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25-26 agosto 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



" " " N. 2

1) TIM CUP

Gare del 24 agosto 2003 – Prima fase – Seconda giornata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

Soc. CAGLIARI – Soc. PIACENZA

Soc. ALBINOLEFFE – Soc. VERONA

Soc. TREVISO – Soc. PALERMO

Soc. VICENZA – Soc. VENEZIA

Soc. ATALANTA – Soc. TRIESTINA

Soc. PISA – Soc. TERNANA

Soc. BARI – Soc. ASCOLI

Soc. NAPOLI – Soc. MESSINA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alle gare Soc. **Cagliari**–Soc. **Piacenza**; Soc. **Albinoleffe**– Soc. **Verona**; Soc. **Treviso**–Soc. **Palermo**; Soc. **Vicenza**–Soc. **Venezia**; Soc. **Atalanta**–Soc. **Triestina**; Soc. **Pisa**–Soc. **Ternana**; Soc. **Bari**–Soc. **Ascoli**; Soc. **Napoli**–Soc. **Messina** che nessuna delle squadre sopra indicate si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1, 2 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alle Società **Cagliari – Piacenza – Albinoleffe – Verona – Treviso – Palermo – Vicenza – Venezia – Atalanta – Triestina – Pisa – Ternana – Bari – Ascoli – Napoli – Messina** la punizione sportiva della perdita della gara, che ciascuna di esse aveva obbligo di disputare: Soc. **Cagliari**–Soc. **Piacenza**; Soc. **Albinoleffe**–Soc. **Verona**; Soc. **Treviso**–Soc. **Palermo**; Soc. **Vicenza**–Soc. **Venezia**; Soc. **Atalanta**–Soc. **Triestina**; Soc. **Pisa**–Soc. **Ternana**; Soc. **Bari**–Soc. **Ascoli**; Soc. **Napoli**–Soc. **Messina** con il punteggio di 0-3;
- infliggere alle Società **Cagliari – Piacenza – Albinoleffe – Verona – Treviso – Palermo – Vicenza – Venezia – Atalanta – Triestina – Pisa – Ternana – Bari – Ascoli – Napoli – Messina** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. COMO – Soc. PRO PATRIA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Como** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Como** la punizione sportiva della perdita della gara Como-Pro Patria con il punteggio di 0-3;
- infliggere alla Società **Como** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. TORINO – Soc. CESENA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Torino** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Torino** la punizione sportiva della perdita della gara Torino-Cesena con il punteggio di 0-3;
- infliggere alla Società **Torino** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. LIVORNO – Soc. GENOA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Livorno** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Livorno** la punizione sportiva della perdita della gara Livorno-Genoa con il punteggio di 0-3;

- infliggere alla Società **Livorno** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. SAMBENEDETTSE – Soc. ANCONA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Ancona** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Ancona** la punizione sportiva della perdita della gara Sambenedettese-Ancona con il punteggio di 3-0;
- infliggere alla Società **Ancona** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. TERAMO – Soc. MARTINA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Martina** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Martina** la punizione sportiva della perdita della gara Teramo-Martina con il punteggio di 3-0;
- infliggere alla Società **Martina** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. PESCARA – Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Pescara** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Pescara** la punizione sportiva della perdita della gara Pescara-Salernitana con il punteggio di 0-3;
- infliggere alla Società **Pescara** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. CATANIA – Soc. AVELLINO

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Avellino** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Avellino** la punizione sportiva della perdita della gara Catania-Avellino con il punteggio di 3-0;
- infliggere alla Società **Avellino** la penalizzazione di un punto in classifica.

* * * * *

Gara Soc. LECCE – Soc. BRINDISI

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto arbitrale relativo alla gara che la squadra della Soc. **Lecce** non si è presentata per la disputa dell'incontro;

considerato che il combinato disposto dell'art. 12 commi 1 e 3 C.G.S. sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;

P.Q.M.

delibera di:

- infliggere alla Società **Lecce** la punizione sportiva della perdita della gara Lecce-Brindisi con il punteggio di 0-3;
- infliggere alla Società **Lecce** la penalizzazione di un punto in classifica.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 AGOSTO 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani